



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco
 Direttore Dr. Stefano Zelco
Distretto di Mirano – Dolo
 Riviera XXIX Aprile n. 2 – 30031 Dolo (VE)
 Tel. 041/8724020
 sanita.animale@aulss3.veneto.it

PROVVEDIMENTO n° 12/2021/3

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DELLA SPECIE VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) nell'AMBITO DI MONITORAGGIO lagunare 13L002 - Lago dei Teneri in Mira (VE)

Il Direttore della UOSD MOLLUSCHICOLTURA E PUNTI DI SBARCO

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento CE n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le Autorità competenti, in relazione ai casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento.

Visto il Regolamento di Esecuzione (CE) n.2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante *"Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"*;

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante *"Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"*;

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n.870";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO della necessità di adozione di un provvedimento di sospensione temporanea della raccolta dei molluschi bivalvi, a seguito degli esiti analitici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

n. **21 BAT-U/2836** del **29.05.2021** di cui al campione di **R. philippinarum, R. decussatus (vongole veraci)** prelevato in data **27.05.2021** con n° di verbale n° **050503-2100052201B** dall'UOSD Molluschicoltura e punti di sbarco nell'**ambito lagunare 13L002, risultato non conforme per presenza di batteri del genere Salmonella e per valori di E. coli superiori ai limiti di zona B: 9200 MPN/100 gr** (il ritiro del prodotto dovrà essere effettuato dall'operatore qualora all'atto dell'immissione in commercio non fosse stato etichettato con la dicitura "da consumarsi previa cottura");

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione cautelativa e temporanea della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione ed immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della **specie VONGOLA VERACE (R. philippinarum) estratti dalle acque dell'ambito di monitoraggio 13L002 (Lago dei Teneri)**;

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

la **Sospensione cautelativa e temporanea della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione ed immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE (R. philippinarum) estratti dalle acque dell'ambito di monitoraggio 13L002 (Lago dei Teneri).**

Tali disposizioni saranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi.

Gli OSA sono tenuti ad attivare le procedure di ritiro del prodotto commercializzato che è stato raccolto a far data dal prelievo dei campioni da parte della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco con n° di verbale n° **050503-2100052201B**, ovvero dal **27.05.2021, qualora all'atto dell'immissione in commercio non fosse stato etichettato con la dicitura "da consumarsi previa cottura"**.

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza, a:

a. **a tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 13L002** (operatori, consorzi, cooperative):

- b. alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
 - c. al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
 - d. alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria – Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza alimentare.
3. L'Ufficio Regionale Gestione Faunistico Venatoria della regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento.
4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.
5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. L.gs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta) e dal D. L.gs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato).
6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Stefano Zelco, Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco

Dr. Stefano Zelco

Firma ex art. 24, c. 2 del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Responsabile procedimento: Dr Stefano Zelco
Referente istruttoria: Dr. Stefano Zelco
UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n°11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 041-2608350